



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRECO FERNANDO

Nella seduta del 04/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato con l'intermediario A, in data 04.07.2008, un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto, per un importo mutuato di euro 18.480,00, da restituire in n. 120 rate mensili dell'importo unitario di euro 154,00.

Successivamente, sulla base di un conteggio estintivo del 18.05.2012, il ricorrente procedeva ad estinguere anticipatamente il rapporto, dopo aver pagato la rata n. 50.

Con ricorso del 06.05.2016, il ricorrente contestava il rimborso ricevuto al momento dell'estinzione anticipata e chiedeva all'intermediario A e all'intermediario B (quale capogruppo del gruppo di appartenenza del intermediario A) il rimborso di euro 2.922,58 per oneri e commissioni non maturati ed ulteriori euro 154,00 per una quota insoluta. Parte ricorrente chiedeva, inoltre, il riconoscimento degli interessi legali e il ristoro delle spese di assistenza professionale.



L'intermediario A, nelle proprie controdeduzioni, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in merito al rimborso delle commissioni alla mandataria, sostenendone comunque la natura up front. Nel merito, l'intermediario ha dedotto la natura up front delle commissioni bancarie ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

L'intermediario B, invece, ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso proposto nei suoi confronti, in quanto il rapporto oggetto di contestazione non era di sua titolarità.

## DIRITTO

Avendo riguardo da quanto dedotto dagli intermediari resistenti, questo Collegio ritiene preliminarmente fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'intermediario B.

Infatti, il rapporto oggetto di contestazione è intercorso esclusivamente con l'intermediario A, né una titolarità può essere riconosciuta in capo all'intermediario B per il sol fatto di essere capogruppo del gruppo di cui partecipa l'altra resistente. Dunque, non merita accoglimento alcuna doglianza fatta valere nei confronti dell'intermediario B, in quanto soggetto estraneo al rapporto dedotto.

Venendo ad esaminare la posizione dell'intermediario A, il Collegio rileva che questi è stato cancellato dagli albi delle società finanziarie con decorrenza 12.05.2016, dunque, dopo la presentazione del ricorso oggetto di odierno esame. Pertanto, seguendo un orientamento già emerso, si rileva che "la Banca d'Italia con provvedimento interno del 2011 ha chiarito che il criterio di determinazione dell'ammissibilità del ricorso è quello della "sussistenza della qualifica alla data della domanda. In altri termini, ciò che si richiede è che, alla data di presentazione del ricorso, l'intermediario convenuto fosse iscritto all'albo di cui all'art. 106 tub, dovendosi nel caso contrario concludere per l'inammissibilità del ricorso" (così Collegio Roma, decisione n. 6678 del 08.09.2015). Dunque, sussistendo la qualifica di intermediario al momento della presentazione del ricorso, lo stesso deve ritenersi ammissibile.

Tanto rilevato, il Collegio ritiene di poter procedere ad esaminare le domande formulate dal ricorrente nei confronti dell'intermediario A.

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso. Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e dei costi



applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessoria dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014).

Con specifico riferimento alla vicenda oggetto di odierno esame, il Collegio osserva come dalla documentazione agli atti ed, in particolare, dalle condizioni contrattuali emerga la natura recurring delle commissioni finanziarie e di intermediazione. In questo senso si è espresso il Collegio di Coordinamento – in merito al rimborso delle commissioni finanziarie – nella seduta del 05.04.2017 e questo stesso Collegio – con riferimento alle commissioni di intermediazione – in precedenti pronunce (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 101 del 12.01.2017).

In considerazione del tenore delle clausole inserite nel contratto oggetto di contestazione – che escludevano *tout court* la rimborsabilità di quanto corrisposto a titolo di commissioni ed oneri assicurativi – questo Collegio ritiene applicabile al caso di specie il residuale criterio *pro rata temporis*.

Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario è tenuto a corrispondere – entro la domanda e al netto di

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto - deve quantificarsi come di seguito riportato in tabella:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni finanziarie</i>				652,18	380,44	178,79	201,65
<i>Commissioni mandataria</i>				2409,42	1405,5		1405,5
<i>Oneri Assicurativi</i>				2.255,07	1.315,46		1.315,46
<b>Totale</b>							<b>2.922,60</b>

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Non può accogliersi, invece, la domanda di rimborso di una quota insoluta, non sussistendo agli atti prova alcuna di quanto lamentato, a causa della mancata produzione da parte del ricorrente della documentazione attestante l'addebito degli importi richiesti.

Altresì, non può essere accolta la domanda di refusione delle spese legali, considerato (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro *in subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario A corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.922,58 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto e nei confronti dell'intermediario B.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale ristoro della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA